



**Proposta di legge n. 430/10<sup>^</sup>**  
di iniziativa del consigliere regionale M. D'Acri recante:

**“Norme per il sostegno e la valorizzazione dell'agricoltura familiare”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto all'attività di drafting

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'agricoltura familiare se per un periodo è stata considerata in forte declino, destinata ad essere progressivamente soppiantata dai processi di modernizzazione dell'agricoltura, oggi se ne evidenzia sempre più la dinamicità e la dimensione di risorsa.

Negli ultimi decenni, infatti, il ruolo dell'agricoltura in generale si è profondamente modificato sia per il fisiologico ridimensionamento del settore nel processo di sviluppo economico, sia per i fenomeni di integrazione che hanno interessato le economie. Oltre, o accanto, a queste trasformazioni, occorre poi tenere conto anche della diversa percezione del ruolo e della funzione dell'agricoltura con il passaggio dall'epoca della rivoluzione agraria a quella della sostenibilità, con il conseguente spostamento di priorità dall'esigenza di soddisfacimento dei bisogni alimentari alla ricerca di un diverso rapporto con l'ambiente fisico e naturale e con la comunità locale

Il nuovo ruolo dell'agricoltura familiare si inquadra attualmente all'interno di processi di cambiamento che riguardano, in generale, l'agricoltura e i percorsi di sviluppo rurale. I processi di ristrutturazione, i rapporti con la società nel suo insieme e con la natura, la creazione e accumulazione di valore economico. Argomenti di grande rilevanza in relazione soprattutto alle importanti questioni del presente (sicurezza e sovranità alimentare, qualità del cibo, sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità, gestione del territorio e del paesaggio, identità e saperi locali, occupazione e generazione di reddito, migrazioni).

Le aziende agricole a conduzione familiare, oltre a essere numericamente la forma di agricoltura predominante sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli ad alto reddito, gestiscono, secondo le stime Fao, anche il 75% di tutte le risorse agricole mondiali e producono oltre l'80% del cibo nel mondo in termini di valore. Nel panorama agricolo globale e locale, quindi, le aziende agricole familiari rivestono un ruolo di assoluta centralità per:

- il loro notevole apporto alla sicurezza alimentare mondiale: gli agricoltori familiari gestiscono con cura le loro terre per sostenere alti livelli di produttività, pur avendo meno accesso alle risorse produttive;
- la salvaguardia di prodotti alimentari tradizionali e il contributo a una dieta equilibrata;
- il concorso alla vitalità e al rafforzamento dell'economia rurale, fornendo servizi e creando occupazione per le comunità locali;
- il ruolo di presidio nella gestione del territorio come fattore fondamentale per la salvaguardia delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che l'agricoltura familiare possiede il potenziale per affrontare efficacemente le sfide future poste da dinamiche demografiche e questioni ambientali, a patto di essere supportata da un impegno politico efficace e dall'implementazione di politiche disegnate per affrontare gli specifici bisogni di questo modello produttivo nelle sue diverse declinazioni territoriali.

La stessa attenzione d'indirizzo e finanziaria data dalla Pac alle politiche di sviluppo rurale e di equilibrio territoriale, soprattutto a partire dalla proposta di riforma del 2010, testimonia la consapevolezza che non può che essere l'intervento pubblico il primo agente induttore di sviluppo, che salvaguardi il futuro delle aree rurali e rinforzi le capacità delle loro economie di creare nuove fonti di reddito e di occupazione non agricole.

Le aziende agricole a conduzione familiare possiedono alcune caratteristiche che indicano le qualità (potenziali) di tale forma di attività. Individualmente, ma specialmente se

considerate nell'insieme, esse costituiscono l'attrattiva dell'azienda familiare e contribuiscono in maniera decisiva alla sua rilevanza per la società.

Una prima caratteristica specifica dell'azienda familiare è che la famiglia agricola detiene il controllo sulle principali risorse usate nell'azienda. La base di risorse include la terra, insieme agli animali, le colture, il materiale genetico, la casa, le costruzioni, i macchinari, la forza lavoro e, in un senso più ampio, il sapere che specifica in che modo queste risorse debbano essere utilizzate e combinate. Molte di queste risorse sono state create e/o acquisite attraverso lunghi processi che coprono differenti generazioni. Gli agricoltori delle aziende familiari usano queste risorse non per trarre un profitto, ma per guadagnarsi da vivere; per acquisire un reddito e, se possibile, permettere loro di fare investimenti che svilupperanno ulteriormente l'azienda. A questo riguardo, il controllo sulle risorse di base indubbiamente è una qualità, la cui importanza è riflessa nel valore di essere indipendenti ("di essere padroni di se stessi").

Una seconda caratteristica specifica riguarda la famiglia agricola che fornisce la maggior parte della forza lavoro. Ciò trasforma l'azienda agricola in un luogo di auto-impiego e di progresso per la famiglia. Gli interessi e le prospettive della famiglia sono al centro di molte decisioni che devono essere prese. L'attività decisionale comporta la creazione di equilibri, come quelli detti prima, così come altri, ad esempio quello fra l'"erogazione" di lavoro familiare e l'organizzazione dell'azienda. Una terza specifica caratteristica è che l'agricoltura familiare fornisce alla famiglia agricola una parte (o tutti) i suoi redditi ed il cibo. Detenere il controllo sulla qualità del cibo auto-prodotto (e l'esser sicuri che non sia contaminato) sta diventando qualcosa di sempre più importante per gli agricoltori di tutto il mondo. L'azienda familiare non è soltanto un luogo di produzione. Essa è anche il focolare domestico della famiglia agricola. Non è soltanto il luogo dove trovano riparo le persone, ma anche il luogo al quale le persone appartengono. È dove la famiglia vive e dove i suoi bambini crescono. Una recente ricerca italiana mostra come la *domus* sia ancora (o di nuovo?) un fattore principale che spiega la vitalità e la resilienza dell'agricoltura familiare e quindi la continuità della produzione di cibo. La *domus* fa dell'agricoltura la base per la sussistenza: essa introduce forti legami fra tradizioni e depositi culturali e pratiche agricole. Il peso relativo della *domus* e dell'agricoltura varierà considerevolmente. L'agricoltura familiare è parte di un flusso che lega passato, presente e futuro. Ciò significa che ogni azienda agricola ha una storia ed è piena di memorie. Significa anche che i genitori lavorano per i loro figli. Essi vogliono dare alla generazione futura un solido punto di partenza sia all'interno che all'esterno dell'agricoltura. E poiché l'azienda agricola è il risultato del lavoro e della dedizione della presente come delle precedenti generazioni, vi è spesso dell'orgoglio. Ciò spiega, per lo meno in parte, la resilienza degli agricoltori rispetto alle pressioni esterne in questo periodo. L'agricoltura familiare è il contesto in cui l'esperienza è accumulata, dove l'apprendimento ha luogo e la conoscenza è trasmessa alla nuova generazione. L'agricoltura familiare è uno snodo in una più ampia rete nella quale nuove visioni, pratiche, semi, ecc., circolano. Perciò, l'azienda agricola diventa un luogo che produce conoscenza agricola che è combinata con innovatività e con la produzione di novità. L'agricoltura familiare è parte di una comunità rurale più ampia, e a volte parte di reti che si estendono fino alla città. In quanto tale, l'agricoltura familiare è un posto dove la cultura è generata, mantenuta viva e trasmessa alle altre e future generazioni. Molte aziende agricole sono luoghi di un patrimonio culturale. L'esistenza dell'agricoltura familiare, in particolar modo quella di piccola scala, è una parte significativa del patrimonio culturale nazionale, dei costumi, degli abiti, della musica, della cucina, degli *habitat*. La famiglia e l'azienda agricola sono parte di un'economia rurale più ampia, esse sono legate al luogo, che trasmette i codici culturali della comunità locale. Quindi, le aziende agricole familiari possono rafforzare l'economia locale rurale attraverso ciò che esse comprano o per come spendono il proprio

denaro o per come si coinvolgono in altre attività. L'agricoltura familiare è parte di un più ampio paesaggio. L'agricoltore familiare può lavorare con, piuttosto che contro, la natura, usando processi ecologici ed equilibrati invece di interromperli, così da preservare la bellezza e l'integrità del paesaggio. Quando gli agricoltori familiari fanno ciò, essi contribuiscono anche a conservare la biodiversità.

Tuttavia se queste caratteristiche sono indebolite (questo accade, se l'agricoltura familiare viene erosa), la produzione e la produttività sia della terra che del lavoro decresceranno; la sicurezza alimentare sarà fortemente messa a rischio; l'approvvigionamento alimentare diventerà più costoso; e la forza dell'economia rurale regionale, così come la qualità della società rurale, si ridurranno, forse in modo irreversibile.

A tali condizioni di tipo economico bisogna associare implicazioni di carattere sociale che concorrono a generare una percezione negativa della vita rurale che sussiste in molti casi anche laddove non manchino occupazione e reddito agricolo. Il rurale, tra i giovani, è vissuto come luogo da abbandonare al raggiungimento dell'età adulta, quando l'aspettativa di realizzare la propria autonomia professionale e di vita non trova riscontro nelle possibilità offerte dai contesti rurali. In molti casi, la consapevolezza di avere meno possibilità dei colleghi urbani si traduce in un senso di inferiorità nei loro confronti; per le giovani donne a ciò s'aggiunge l'esperienza del rurale come luogo di conservazione e riproduzione delle asimmetrie di genere in termini di diritti e opportunità. Appare sempre più evidente che una strategia centrata solo sulle politiche agricole non potrà frenare l'abbandono delle aree rurali; detta strategia andrebbe integrata da politiche volte a offrire ai giovani e soprattutto alle ragazze una migliore qualità della vita, grazie alla possibilità di usufruire di servizi sociali, educativi e di intrattenimento spesso ancora carenti in molte aree rurali. Vari interventi previsti nei Piani di sviluppo rurale concorrono a rafforzare tali politiche e nella nuova programmazione gli aspetti del mantenimento delle popolazioni rurali nei territori di origine acquista un ruolo sempre più predominante.

La legge consta di 6 articoli.

In particolare, all'articolo 1 sono stabilite le finalità del provvedimento: riconoscere il valore economico e sociale dell'agricoltura familiare, tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti, contrastandone il consumo, lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, grazie al recupero di coltivazioni, prodotti della terra e trasformazioni antiche e tradizionali a rischio di scomparsa e al sostegno alle agricolture contadine. La Regione assume i compiti di custodire la terra quale bene comune, di educare i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, tale da garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra stessa di produrre per le generazioni presenti e future.

L'articolo 2 individua i destinatari dell'intervento normativo attraverso la specificazione delle caratteristiche dell'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare, in forma singola familiare o associata, che riguarda la pratica, diversificazione e avvicendamento colturale basato su modelli agro-economici conservativi e sostenibili; promozione della biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata; produzione in modo prevalente di beni destinati all'autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta; trasformazione delle materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda, presso la propria abitazione o in adeguate strutture locali, con l'esclusione di processi di lavorazione industriale.

Nel novero sono incluse altresì le cooperative agricole e le reti d'impresa che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.

All'articolo 3 è prevista l'istituzione, da parte della Regione, di apposito Registro delle aziende rientranti nella definita tipologia ed operanti sul territorio regionale. Nello stesso sono descritte le modalità di iscrizione al citato Registro.

L'articolo 4 prevede l'accesso preferenziale delle aziende in questione ai mercati al dettaglio del Comune di residenza, ovvero in quelli confinanti e limitrofi.

L'articolo 5 prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle disposizioni della stessa si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge.

## RELAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge per le motivazioni espresse nella relazione illustrativa non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, attesa la natura ordinamentale e di principio delle relative disposizioni.

In particolare:

- l'articolo 1 specifica gli obiettivi della proposta normativa, che rappresentano meri enunciati non comportando oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le finalità di cui al presente articolo verranno favorite dall'approvazione della presente legge, che con lo sviluppo dell'agricoltura familiare agevolerà la realizzazione di tali finalità;
- l'articolo 2 individua i destinatari della legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 3 concerne la istituzione di un Registro regionale, la cui istituzione e tenuta è effettuata mediante il personale di ruolo della Regione, nell'ambito delle finalità istituzionali, retribuito con le risorse già presenti a legislazione vigente nel bilancio regionale;
- l'articolo 4 si configura come norma di mero indirizzo che contempla un criterio di preferenza nell'accesso ai mercati al dettaglio;
- l'articolo 5 concerne la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 6 disciplina la entrata in vigore della normativa.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico – finanziaria

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo: Progetto di Legge recante "NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA FAMILIARE".**

**La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario.**

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia		Importo
		Io C	A o P	
1	L'articolo 1 specifica gli obiettivi della proposta normativa, che rappresentano meri enunciati non comportando oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le finalità di cui al presente articolo verranno favorite dall'approvazione della presente legge, che con lo sviluppo dell'agricoltura familiare agevolerà la realizzazione di tali finalità	//	//	//
2	L'articolo 2 individua i destinatari della legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
3	L'articolo 3 concerne la istituzione di un Registro regionale, la cui istituzione e tenuta è effettuata mediante il personale di ruolo della Regione, nell'ambito	//	//	//

	delle finalità istituzionali, retribuito con le risorse già presenti a legislazione vigente nel bilancio regionale			
4	L'articolo 4 si configura come norma di mero indirizzo che contempla un criterio di preferenza nell'accesso ai mercati al dettaglio	//	//	//
5	L'articolo 5 concerne la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
6	L'articolo 6 disciplina la entrata in vigore della normativa	//	//	//

#### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

#### **Tab. 2 Copertura finanziaria**

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

## **NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA FAMILIARE**

### **Art. 1 (Finalità)**

La presente legge ha la finalità, senza oneri a carico del bilancio regionale, di:

- a) riconoscere il valore economico e sociale dell'attività agricola a conduzione familiare e conseguentemente sostenere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate;
- b) affermare il valore della terra quale bene comune e fonte originaria di produzione di cibo per i suoi abitanti, preservando i valori delle culture locali e tradizionali;
- c) sostenere e preservare le produzioni basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale, salvaguardando l'agro-biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali;
- d) garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti agricoli e delle attività umane valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio e le azioni collettive, cooperative e associative, con particolare riferimento agli ambiti dell'economia sociale e solidale;
- e) contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane e la tutela dello spazio rurale favorendo la difesa del suolo, della biodiversità e la manutenzione idrogeologica attraverso lo sviluppo di usi e relazioni umane anche di natura extra agricola;
- f) agevolare la diffusione, tra i consumatori, del valore di un modello di produzione agricola che favorisce un consumo consapevole del cibo.

### **Art. 2 (Destinatari)**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge mira a promuovere ed incentivare l'esercizio dell'attività agricola, a conduzione familiare, condotta direttamente, in forma singola od associata, connotata da almeno uno dei seguenti caratteri:
  - a) produzione per l'autoconsumo o anche per la vendita diretta al consumatore finale, con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale anche attraverso l'utilizzo di internet;
  - b) controllo delle varie fasi del ciclo produttivo con previsione, in caso di trasformazione dei propri prodotti, di attività di trasformazione in azienda o comunque in strutture locali aziendali con esclusione dei processi industriali;
  - c) promozione della biodiversità animale e vegetale, della diversificazione e degli avvicendamenti colturali, adozione di tecniche di allevamento che comportino prevalentemente la pratica del pascolo e adesione ai disciplinari di produzione dell'agricoltura biologica, biodinamica o altre forme di certificazione collettiva.
2. La presente legge si applica, altresì, alle cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente e alle reti d'impresa la cui attività dei soci risponde alle caratteristiche di cui al comma precedente.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono costituire forme associative con enti pubblici e privati, nonché con università e altri enti di ricerca.

**Art. 3**  
**(Istituzione del Registro regionale)**

1. La Regione provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito Registro nel quale possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 2.
2. L'iscrizione è gratuita ed avviene tramite comunicazione al Sindaco del Comune di residenza del titolare ovvero, nel caso di cooperative o reti d'impresa, della maggioranza dei soci. Il Comune, tramite posta elettronica certificata, provvede a trasmettere telematicamente alla Regione la domanda di iscrizione.
3. Ai fini della iscrizione nel Registro, i beni aziendali devono essere prevalentemente ubicati nello stesso Comune dove ha la residenza il titolare e, nel caso di cooperative o reti d'impresa, la maggioranza dei soci.
4. L'uso dei beni può essere concesso, a qualsiasi titolo, dal titolare e, in caso di cooperative, dal singolo socio solo a uno dei propri familiari. Si intendono per familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile.
5. Il titolare è tenuto ad autocertificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2.
6. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari, l'iscrizione nel Registro è revocata d'ufficio.
7. Le Regione può stabilire che l'iscrizione nel Registro di cui al presente articolo costituisca criterio di precedenza per l'accesso a eventuali contributi o per la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali ai sensi della presente legge

**Art. 4**  
**(Accesso ai mercati)**

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, ai soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 può essere consentito l'accesso preferenziale ai mercati al dettaglio del Comune di residenza e di quelli confinanti e limitrofi.

**Art. 5**  
**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 6**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.